



*Commissione di Vigilanza  
sui Fondi Pensione*

Ai fondi pensione negoziali

Ai fondi pensione preesistenti

LORO SEDI

Roma, 07 MAG. 2014  
Prot. n. 2849

Trasmissione via e-mail

Oggetto: Regolamento recante attuazione dell'articolo 7-bis, comma 2, del d.lgs. n. 252 del 2005 (DM Economia n. 259/2012). Profili applicativi.

Con la presente Circolare si intende fornire indicazioni ai fondi in indirizzo circa l'applicazione del Regolamento in oggetto (di seguito, DM Economia n. 259/2012 o Decreto), attuativo dell'art. 7-bis, comma 2, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Come è noto, il DM Economia n. 259/2012 indica i principi per il calcolo delle riserve tecniche e la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono direttamente rischi biometrici, che garantiscono direttamente un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione o che erogano direttamente le rendite.

In via preliminare, è opportuno ricordare che il Decreto trova applicazione nei confronti dei fondi pensione negoziali e dei fondi pensione preesistenti. Sono tuttavia escluse le forme pensionistiche preesistenti istituite all'interno del patrimonio di società o enti e i fondi ammessi allo speciale regime di deroga di cui all'art. 20, comma 7, d.lgs. n. 252/2005, a cui pertanto non si rivolgono le indicazioni contenute nella presente Circolare.

I fondi che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto devono costituire riserve tecniche adeguate agli impegni assunti e disporre in ogni momento di attività sufficienti a copertura. Nel caso in cui il fondo sia articolato in sezioni o comparti, la verifica circa la sussistenza di tali condizioni deve essere effettuata in coerenza con la struttura del fondo, quale definita nel relativo ordinamento interno.

Il bilancio tecnico predisposto ai sensi dell'art. 3, comma 4, del DM Economia n. 259/2012 ovvero, negli anni in cui il bilancio tecnico non è redatto, la documentazione di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo Decreto, per i casi ivi previsti, sono trasmessi alla COVIP entro il 30 giugno di ogni anno.

In presenza di eventi che possono avere conseguenze rilevanti sulla gestione economico-finanziaria, i fondi pensione sono tenuti a eseguire un nuovo calcolo delle riserve tecniche e a trasmetterlo tempestivamente alla COVIP, unitamente a una relazione esplicativa.

*Le  
Pe  
H*

In sede di prima applicazione, i documenti sopra richiamati, da inviare entro il 30 giugno 2014, saranno corredati da una relazione che descriva le procedure e i processi di cui il fondo si è dotato per le finalità di cui all'art. 3 del Decreto, anche con riferimento al caso in cui lo svolgimento delle attività e dei processi finalizzati al calcolo delle riserve tecniche sia affidato a terzi. Una relazione aggiornata dovrà essere trasmessa alla COVIP ogni qualvolta intervengano cambiamenti significativi nelle procedure e nei processi utilizzati, dando evidenza delle modifiche intervenute.

#### Predisposizione e monitoraggio dei piani di riequilibrio

Ove le attività detenute non siano sufficienti a coprire le riserve tecniche, i fondi sono tenuti a informare tempestivamente la COVIP. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, deve essere corredata del verbale della riunione nella quale l'organo di amministrazione ha accertato la predetta situazione e dal quale risultino le valutazioni svolte dal medesimo organo in ordine alla rilevanza della situazione riscontrata e alle relative cause.

L'organo di amministrazione dà atto nel medesimo verbale della necessità di procedere alla definizione di un piano di riequilibrio. Detto piano deve tenere conto della esigenza di ricostituire sia le attività a copertura delle riserve tecniche sia le attività supplementari di cui all'art. 5 del DM Economia n. 259/2012 e va definito e trasmesso alla COVIP secondo le modalità disciplinate dalla Commissione nell'apposito Capitolo della Deliberazione COVIP del 15 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni, recante *"Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, all'attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio"*.

Successivamente all'approvazione del piano di riequilibrio, i fondi avranno cura di monitorarne attentamente l'attuazione, aggiornando la Commissione, nei termini e con le modalità indicate nel citato Regolamento, entro il 30 giugno di ogni anno.

I fondi che, alla data di entrata in vigore del DM Economia n. 259/2012 avevano già portato all'attenzione della Commissione un piano di riequilibrio sono tenuti a presentare un'istanza di approvazione ai sensi del medesimo Regolamento solo qualora si renda necessario apportare modifiche al piano originario, salvo quanto di seguito precisato in ordine alla costituzione delle attività supplementari di cui all'art. 5 del DM Economia n. 259/2012. Tali fondi comunicheranno alla COVIP entro il 30 giugno 2014 un aggiornamento circa lo stato di attuazione del piano al 31 dicembre 2013, evidenziando le cause di eventuali scostamenti rispetto all'andamento atteso. Ove detti scostamenti rendano necessario apportare modifiche al piano originario, anche tali fondi sono tenuti a presentare alla COVIP istanza di approvazione ai sensi del Regolamento di cui sopra.

#### Costituzione delle attività supplementari

L'art. 5 del DM Economia n. 259/2012 prevede che, nelle situazioni richiamate all'art. 2 dello stesso, i fondi detengano su base permanente attività supplementari rispetto alle riserve tecniche, per un importo pari al 4% delle riserve medesime.

Per i fondi pensione preesistenti che, alla data di entrata in vigore del citato Decreto, già coprono direttamente rischi biometrici, garantiscono direttamente un determinato rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o

provvedono direttamente all'erogazione delle rendite, è previsto che la costituzione di dette attività supplementari avvenga in un periodo di dieci anni dalla medesima data e con un piano di accantonamenti annuali proporzionali, da comunicare alla COVIP entro il primo anno.

A tal fine, i fondi sopra richiamati sono tenuti a predisporre un piano che, partendo da attività supplementari eventualmente già detenute dal fondo al 31 dicembre 2013, dia conto dei progressivi accantonamenti fino a raggiungere il 4% delle riserve tecniche. Dette attività vanno costituite entro 10 anni e, dunque, entro il 2023. La proporzionalità degli accantonamenti va verificata anno per anno tenendo conto dell'evoluzione delle riserve effettivamente in essere, quali risultanti dal bilancio tecnico o dagli altri documenti di cui all'art. 4, comma 2, del Decreto.

Il piano di costituzione delle attività supplementari deve essere comunicato alla COVIP entro il 30 giugno 2014, avvalendosi dello schema di cui all'Allegato I e corredando lo stesso da una relazione esplicativa delle relative modalità di costituzione. Un aggiornamento rispetto al livello di attività supplementari tempo per tempo detenute è fornito alla COVIP, avvalendosi dello schema di cui all'Allegato II, con periodicità annuale fino alla integrale costituzione delle stesse.

Eventuali significativi scostamenti negativi tra il livello di attività supplementari previsto nel piano di costituzione e quello effettivamente detenuto dovranno essere oggetto di valutazione da parte dell'organo di amministrazione del fondo. Delle ragioni di detti scostamenti e dell'impatto degli stessi sulle modalità di costituzione delle attività va data apposita comunicazione alla COVIP, trasmettendo il piano aggiornato.

Successivamente alla scadenza del periodo previsto dal piano di cui sopra, o alla integrale costituzione delle attività supplementari, se precedente, esse vanno comunicate alla COVIP avvalendosi dello schema di cui all'Allegato III.

I prospetti dimostrativi delle attività supplementari andranno trasmessi congiuntamente al bilancio tecnico ovvero, negli anni in cui il bilancio tecnico non è redatto, alla documentazione di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo Decreto. Nella Nota Integrativa del Bilancio d'esercizio del fondo dovrà inoltre essere data evidenza dell'ammontare delle riserve tecniche e delle attività supplementari effettivamente detenute.

Qualora dette attività si riducano al di sotto del 4% delle riserve tecniche, i fondi sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla COVIP una relazione, approvata dall'organo di amministrazione, che illustri le modalità e tempi secondo i quali le stesse verranno ricostituite.

Distinti saluti.

Il Presidente  
(dott. Rino Tarelli)



Allegati:

- Allegato I – Piano di costituzione delle attività supplementari
- Allegato II – Piano di costituzione delle attività supplementari - Prospetto dimostrativo delle attività supplementari disponibili
- Allegato III – Prospetto dimostrativo delle attività supplementari disponibili